

405

ORIGINAL  
ORIGINAL

274/15  
R.G.

**TRIBUNALE DI BELLUNO**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 c.p.c.**

Il Prof. **TALIERCIO BIAGIO**, nato a Crotone (KR) il 05.08.1979 e residente a San Giovanni in Fiore (CZ) in via Moncenisio n. 3 C.F. TLRBGI79M05D122U, rappresentato e difeso dai sottoscritti avv. Anna Rosada (C.F. RSDNNA63C68D505N - PEC [annarosada@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:annarosada@pec.ordineavvocatitrevise.it)), avv. Walter Miceli, (C.F. MCLWTR71C17G273N - PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it)), avv. Fabio Ganci, (C.F. GNCFBA71A01G273E - PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it)) e avv. Denis Rosa (C.F. RSODNS72C24D325I - PEC [denis.rosa@venezia.pecavvocati.it](mailto:denis.rosa@venezia.pecavvocati.it)) giusta mandato in calce al presente atto e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Denis Rosa in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13 int. 4 (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di telefax 041-614351 e al seguente indirizzo di PEC [denis.rosa@venezia.pecavvocati.it](mailto:denis.rosa@venezia.pecavvocati.it))

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ e DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

**NONCHE' CONTRO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO**, in persona del Dirigente *pro tempore*;

**NONCHE' CONTRO**

**AMBITO TERRITORIALE di BELLUNO**, in persona del Dirigente *pro tempore*;

**Premesso che:**

- il prof. Taliercio è un docente con contratto a tempo determinato attualmente in servizio presso l'IIS "FOLLADOR" Convitto di Falcade (BL) (**doc. 1**);
- nell'anno scolastico 1997/1998, ossia in data precedente alla prestazione del servizio militare, effettuata dal 20.12.1999 al 22.12.2000 (**doc. 2**), il prof. Taliercio ha conseguito il diploma di geometra, titolo di studio abilitante all'accesso all'insegnamento nella classe di concorso PERSONALE EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE classe di concorso PPPP, di interesse del ricorrente (**doc. 3**);
- in data 30.12.2002, ossia in data successiva alla prestazione del servizio militare, ha superato con esito favorevole il concorso per esami e titoli, a posti di insegnante elementare bandito con DDG della Regione Calabria del 28/07/2000 (**doc. 4**),

TRIBUNALE DI BELLUNO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 28 AGO. 2015

Funzionario Giudiziario  
Antonio Cusani



concorso valido per l'accesso all'insegnamento, tra le altre, nella classe di concorso PERSONALE EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE classe di concorso PPPP, di interesse del ricorrente;

- il ricorrente, nell'anno scolastico 2013/2014, ha presentato domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad Esaurimento per le immissioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Belluno (doc. 5);

- con l'occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2014/2015/2016/2017, il ricorrente ha chiesto la valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo abilitante (e prima del superamento del concorso per l'accesso all'insegnamento) ma non in costanza di nomina (vd. doc. 2-3-4 cit.);

- l'Ufficio Scolastico di Belluno, tuttavia, non ha valutato il servizio militare, prestato dal ricorrente nel periodo indicato, negandogli il punteggio relativo, com'è comprovato dalla graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva per la classe personale Educativo classe di concorso PPPP, che riporta il punteggio complessivo di 41, omettendo l'attribuzione dei punti 12 previsti per il servizio militare prestato prima del conseguimento del titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento (doc. 6).

Il mancato riconoscimento del detto punteggio è stato, con ogni probabilità, motivato dall'applicazione del D.M. n. 44 del 12.05.2011 e del D.M. 235 del 01.04.2014 aventi per oggetto l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014 e 2014/2017, che all'art. 2, comma 6, in modo del tutto speculare hanno stabilito che "[...] Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina[...]" (doc. 7);

\* \* \*

Tanto premesso in fatto, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, intende proporre ricorso innanzi all'adito Giudice in quanto titolare del diritto soggettivo alla disapplicazione dei D.M. n. 44 del 12.05.2011 e 235 del 01.04.2014 art. 2, comma 6, i quali stabiliscono che "[...] Il servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge [...] è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina[...]"; al fine di richiedere l'attribuzione del punteggio negato nella classe concorsuale indicata e la condanna delle Amministrazioni intinate, ciascuna per la propria competenza, all'emanazione degli atti necessari al riconoscimento del punteggio in parola, e ciò per i seguenti



## MOTIVI

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA  
APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N.  
958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE**

Il D.M. n. 44/11 e il D.M. 235/14, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 Cost., secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"*, (Cassazione civile, sez. Lav, 1 settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato (prima o anche dopo) il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, al servizio scolastico.

E invero, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito, che *ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"*.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]"*.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare di leva, come quello civile, prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *"[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto*



d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]"

(Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a norma del quale, infatti, "[...] *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*".

In seguito il D.M. 201/2000 in tema di "*Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*", ha stabilito che "*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo*".

E ancora "*il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico*" (cfr. n. 10, nota al punto E, della tabella di valutazione dei titoli di servizio annessa al regolamento).

Ebbene, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la "**validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile**", anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost..

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il **servizio militare obbligatorio può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio**.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento, e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del TAR LAZIO n. 6421/2008), ha inoltre osservato che "[...] *se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi*



*assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina [...], del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]*".

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 12.05.2011 (peraltro ripresa in modo speculare dal D.M. 235/14 parimenti censurato), peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

CHI RIFIUTAVA L'ARRUOLAMENTO ERA DICHIARATO "DISERTORE", con conseguenza correlata, anche sotto il profilo penale. È, dunque, evidente che, prima dell'assolvimento di tale obbligo, **il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo" non poteva partecipare nemmeno alla procedura d'inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto** e quindi non poteva aspirare a una "nomina d'insegnamento".

Occorre ricordare, in proposito, che **per fare domanda di insegnamento è richiesto l'assolvimento di tale obbligo rispetto alla normativa pregressa** (si veda, in proposito, la nota 45 del modello A2 graduatorie di III/a Fascia).

Non vi è chi non veda, dunque, come subordinare la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, alla circostanza che detto servizio sia prestato **in costanza di nomina**, significa richiedere **una condizione impossibile e che, in ultima analisi pone in essere un'evidente disparità di trattamento** finendo per **penalizzare esclusivamente l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna nomina di insegnamento prima di aver assolto gli stessi obblighi di leva.**

Sotto altro profilo, appare assolutamente inconferente il richiamo, non solo dell'art. 2050 del nuovo codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66/2010 - che



sancisce la valutabilità, ai fini dei concorsi pubblici, del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto – ma altresì del D.M. n. 44 del 12.05.2011 e del D.M. n. 235 del 01.04.2014.

Invero, anche a tacer del fatto che i suddetti articoli appaiono inapplicabili per i motivi di cui sopra, è bene chiarire sin d'ora che - come precisato, sia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione N. 11/2011 del 12.07.2011, sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione n. 08.02.2011, n. 3032 - le c.d. graduatorie "ad esaurimento" del personale docente della scuola (al pari delle graduatorie di Istituto) non sono graduatorie costituenti l'esito di una procedura concorsuale in senso stretto (caratterizzata, cioè, dalle tipiche fasi della pubblicazione di un bando di concorso, della valutazione di prove d'esame e titoli e della redazione di una graduatoria finale); trattasi, invece, di graduatorie costituite da un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo; cosicché, con riferimento ad esse, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi dei docenti iscritti nelle stesse, e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego.

Proprio per questo la giurisdizione per ogni questione in merito spetta oramai al giudice ordinario, e non già al giudice amministrativo, come si riteneva prima che fossero emanate le sopra citate pronunce dei massimi consessi giurisdizionali in ambito civile ed amministrativo.

In relazione al servizio militare non può, pertanto, trovare applicazione l'art. 2050 del nuovo codice dell'ordinamento militare di cui sopra, che riguarda unicamente i pubblici concorsi, bensì (anche in ossequio al principio *lex posterior non derogat lege priori speciali*), la norma speciale del settore scolastico di cui al comma 7 dell'art. 485 del Decr. Leg.vo n. 297 del 1994, ai sensi della quale il periodo del servizio militare di leva o di richiamo e il servizio sostitutivo civile di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare come servizio d'insegnamento, anche se non prestato in costanza di nomina. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza *quater*, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale **il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi**



dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), **ha annullato il Decreto Direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3, comma 7,** prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Ciò nonostante, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha ignorato la sentenza del Tar Lazio n. 6421/2008 e **ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005, già annullata dallo stesso, stabilendo così, all'art. 3, comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Tar del Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi all'A.G.O., ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 38564/2010 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio di insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le ordinanze nn. 4028/09, 4031/09, e, infine, con la sentenza n. 9335/2010.

Con tale ultima pronuncia, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: "[...] *Si tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino - rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]*".

E dunque, **le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e del D.M. 44/2011 e del D.M. 235/14, violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.**



La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale **l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes** (cfr., fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008 n. 1278 e 4 settembre 2002 n. 4450, Cons. St., sez. VI.7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St., sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

**L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.**

Per tali ragioni, nel caso di specie, trova sicura applicazione la normativa di cui al co. 7 dell'art. 485 d. lgs. 297/1994, norma rispetto alla quale quelle di cui ai D.M. 44/2011 e 235/2014, in quanto di rango inferiore, devono ritenersi subordinate.

*Ad abundantiam* si citano l'ordinanza cautelare di riconoscimento, in via provvisoria ed urgente, del punteggio del servizio militare prestato non in costanza di nomina del Tribunale di Bologna del 12.09.2011, del Tribunale di Brindisi del 30.12.2011, e l'interessante ordinanza, n. 78 del 20.10.2010, del Tribunale di Catania, che si è pronunciato proprio sulla valutazione, nel rispetto delle Leggi e della Costituzione, del servizio militare prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Il principio è stato nuovamente confermato, sempre dal Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 02.05.2012, il quale ha chiaramente ribadito che “[...] *la valutabilità del servizio militare è quindi comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso all'insegnamento medesimo – circostanza risultante dai documenti oggi dimessi - . La portata generale del settimo comma dell'art. 485 d.lgs. 297/94, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la Nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.*”.

Da ultimo, a maggior conforto di quanto esposto, si rimanda al contenuto sia della sentenza del Tribunale di Lanciano del 12.09.2012 sia dell'ordinanza del Tribunale di Treviso del 03.10.2012, emessa nel procedimento RG n. 1157/2012, nella quale,



testualmente: "Si ritiene di dover aderire all'interpretazione che ritiene prevalente nel concorso di norme ipotizzabile, quella contenuta nell'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 297/1994 che si pone in relazione di *lex specialis* sovraordinata rispetto a quella contenuta nel decreto ministeriale 44/2011 che richiede per la valorizzazione del servizio militare l'espletamento dello stesso "in costanza di nomina"; detta ordinanza è stata confermata dal Tribunale indicato con sentenza n. 354 del 18.10.2013, alla quale, per scrupolo difensivo, ci si richiama integralmente (doc. 8)

\* \* \*

Per quanto sopra ampiamente esposto, il prof. Taliercio Biagio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con ogni e più ampia riserva per quanto qui non azionato

### RICORRE

alla SV Ill.ma affinché, fissata udienza di comparizione delle parti, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

*Contrariis rejectis,*

**Nel merito:**

- a) disapplicare il D.M. n. 44 del 12/05/2011 e il D.M. n. 235 del 01.04.2014 nella parte in cui prevedono che "[...] Il servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge [...] è **interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina**[...]", previo accertamento della loro illegittimità e/o nullità per violazione di giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale come evidenziato in parte narrativa;
- b) accertata la nullità/illegittimità degli atti applicativi del DM 44/11 e del DM 235/14, disapplicare le graduatorie ad esaurimento menzionate dell'A.T. di Belluno, aa.ss. 2014/17, relative al personale docente nella parte di interesse, ovvero nella parte in cui, a causa della mancata valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare, **prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ma non in costanza di nomina**, attribuiscono al ricorrente nella classe concorsuale PPPP Personale Educativo soltanto punti 41 anziché 53 o, comunque, quel punteggio maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della causa;



c) ordinare e condannare le amministrazioni intinate, ognuna per la propria competenza, a emanare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato;

**In ogni caso:** Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

**Si producono i seguenti documenti:**

1. copia contratto di lavoro
2. copia titolo di studio
3. Copia dello stato di servizio militare;
4. copia certificato attestante il superamento con esito favorevole il concorso per esami e titoli, a posti di insegnante elementare bandito con DDG della Regione Calabria del 02/04/1999 e relativa pagina della graduatoria
5. Copia della domanda di aggiornamento graduatorie ad esaurimento 2014/2017 che attesta l'accettazione da parte del prof. Giglio di un contratto a tempo determinato presso il Liceo "Morosini" per l'a.s. 2013/14;;
6. Copia della pagina della graduatoria ad esaurimento, valida per gli anni 2014-2017;
7. copia D.M. 44/2011 e D.M. 235/14
8. copia giurisprudenza

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE E DI ESENZIONE**

*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 comma 1 bis del DPR 115/2002 inserito dall'art. 37 comma 6 lett b) del DL 98/2011 convertito con Legge 111/2011 e ss.mm.ii. si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.*

*Ai sensi e per gli effetti degli art. 9 comma 1 bis del DPR 115/2002 inserito dall'art. 37 comma 6 lett b) del DL 98/2011 convertito con Legge 111/2011 e ss.mm.ii., il sig. Talierno Biagio dichiara di essere esente dal pagamento del contributo unificato essendo titolare di un reddito inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/2002 e ss.mm.ii. risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi come risultante dall'autocertificazione che si allega alla nota di iscrizione a ruolo.*

Con ossequio

Venezia-Mestre, li 18 agosto 2015

Avv. Denis Rosa



Avv. Fabio Ganci

Avv. Anna Rosada

Avv. Walter Miceli



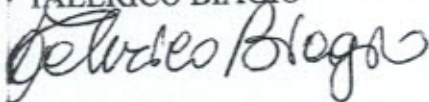
## MANDATO

sottoscritto TALERICO BIAGIO, nato a CROTONE (KR) il 05-08-1979 e residente a SAN GIOVANNI IN FIORE (CZ) in VIA MONCENISIO n. 3 C.F. TLRBGI79M05D122U, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto delega a rappresentarla nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, nella eventuale fase esecutiva o cautelare o d'urgenza, sino a completa estinzione della posizione relativa **gli avv. ti Fabio Ganci, Walter Miceli, Anna Rosada e Denis Rosa** cui si conferisce il potere di rappresentarla, congiuntamente e/o disgiuntamente, con specifica facoltà di transigere e conciliare la causa, deferire e riferire il giuramento decisorio, rinunciare alla domanda ed agli atti ed accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, proporre querela di falso e disconoscere scritture private, svolgere domande riconvenzionali o rinunciare alle stesse, chiamare terzi in giudizio, proporre istanze cautelari o di istruzione preventiva, farsi sostituire da altri procuratori o nominarne altri (anche solo domiciliatari) con i medesimi poteri sopra elencati.

Si elegge domicilio speciale presso lo studio dell'avv. Denis Rosa in Venezia-Mestre via Torre Belfredo n. 13 int. 4, conferendo la facoltà ai rappresentanti di eleggere altri domicili.

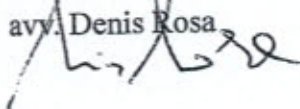
Dichiara, inoltre, ex D.lgs. 196/03 e successive modifiche, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto, conseguentemente, il consenso al loro trattamento che potrà avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, per finalità strettamente correlate all'incarico.

TALERICO BIAGIO



E' autentica

avv. Denis Rosa



avv. Anna Rosada

avv. Fabio Ganci

avv. Walter Miceli



TRIBUNALE DI BELLUNO  
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

274/15 R.G.

Il Giudice del Lavoro  
letto il ricorso che precede,  
visti gli art. 415 e 420 c.p.c.

F I S S A

per la comparizione delle parti innanzi a sé, dott.ssa Anna Travia, l'udienza di discussione

del 16-10-15 alle ore 11,15, onerando parte ricorrente per la  
notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto nel termine di giorni 10 da oggi:

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima  
dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che in mancanza incorrerà nelle decadenze  
previste dal medesimo articolo.-

Belluno, 1.9.15

IL GIUDICE

Dep. in cancelleria 2/9/15

Il cancelliere

*[Handwritten signature of the Judge]*

8/9/15

*[Handwritten signature]*





### Relazione di Notifica

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Venezia, ho notificato copia conforme del suesteso atto a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Venezia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia San Marco n. 63 ed ivi.....

VF



- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Venezia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia San Marco n. 63 ed ivi.....

VF



- **AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO** (già Ufficio Scolastico Provinciale), in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Venezia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia San Marco n. 63 ed ivi.....

VF

